



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

D.R. n. 849 del 7/03/2018

REGOLAMENTO

Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo - CoEHAR

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio protocollo di Ateneo.

Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo

REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del centro di ricerca denominato "Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo" (Center of Excellence for the acceleration of HArm Reduction - CoEHAR), di seguito indicato come "Centro".

Art. 2 - Membri componenti

1. Sono componenti del Centro i docenti dell'Università degli Studi di Catania che ne hanno promosso l'istituzione e coloro che vi abbiano successivamente aderito.
2. Possono fare richiesta di adesione al Centro per divenire componenti i docenti di Università italiane e straniere che sono interessati a svolgere attività di ricerca sugli effetti e i danni prodotti sulla salute dal fumo di tabacco e, in particolare, sulle strategie per contenere e ridurre il rischio fumo correlato attraverso l'impiego di nuove tecnologie.
3. Possono, altresì, avanzare richiesta di ammissione al Centro anche studiosi di specifica e comprovata qualifica nel settore e nell'ambito delle tematiche trattate dal Centro.
4. La richiesta, corredata del curriculum e indirizzata al direttore del Centro, deve documentare la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro. Sulle richieste di ammissione delibera il Consiglio del Centro.

Art. 3 - Utenti

1. Utenti del Centro sono i suoi componenti e gli Enti Pubblici e Privati, le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti privati con cui il Centro opera attraverso accordi e convenzioni.
2. Possono essere autorizzati ad utilizzare le strutture e le apparecchiature del Centro, previa richiesta motivata al direttore del Centro e per un periodo determinato, chiunque ne abbia fondata necessità in ragione della propria attività di studio e/o di ricerca.
In quest'ultimo caso, la richiesta deve essere corredata da apposita relazione sottoscritta dal docente relatore o tutor del lavoro di tesi.
3. Se la richiesta di utilizzo delle strutture del Centro proviene da studenti dei corsi di I e II livello che svolgono ricerche attinenti alle finalità del Centro nell'ambito della propria tesi di laurea, specializzazione, master o dottorato, deve essere corredata da apposita relazione sottoscritta dal docente relatore o tutor del lavoro di tesi.

Art. 4 - Personale del Centro

Il Centro può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività, di personale tecnico-amministrativo e di ricerca assunto a contratto sulla base di fondi di propria pertinenza e/o del personale dell'Università di Catania temporaneamente assegnato al centro dal direttore generale o messo a disposizione, senza oneri per il Centro, da altri soggetti di diritto pubblico o privato mediante apposita convenzione.

Art. 5 - Organi del Centro

- a) Sono organi del Centro:
- Il Consiglio;
 - Il direttore.

5.1 - Il Consiglio

E' costituito da tutti i docenti universitari afferenti al Centro. E' convocato dal direttore e deve riunirsi almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta che il direttore ritenga di convocarlo o ne faccia motivata richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. Gli studiosi e gli esperti aderenti al Centro partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

Esso:

- a) Elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, il direttore;
- b) Approva il programma di attività annuale del Centro, nonché il Piano di Previsione delle Entrate e delle Spese del Centro;
- c) Approva la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta;
- d) Può coinvolgere nelle attività del centro altri membri tra le persone italiane e straniere di particolare prestigio che si siano distinte nel campo delle attività del Centro;
- e) Delibera sulle richieste di ammissione di nuovi componenti;
- f) Delibera sulle richieste di spesa da proporre al dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del Centro;
- g) Delibera sull'amministrazione dei fondi e dei beni e sul loro utilizzo;
- h) Formula la proposta motivata di rinnovo del Centro ai competenti organi di Ateneo, i quali l'approveranno in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo vigente.

Il Consiglio ha facoltà di ammettere alle proprie riunioni, temporaneamente e a solo titolo consultivo, gli studiosi e gli operatori, anche extrauniversitari, di specifica competenza nei vari settori e nelle aree d'intervento del Centro. La partecipazione dell'esperto si conclude prima della votazione.

Il Centro potrà, inoltre, avvalersi di un Comitato scientifico, avente funzioni consultive nei confronti del Consiglio e una durata di quattro anni. E' costituito da sette membri nominati dal Consiglio tra studiosi eminenti a livello nazionale ed internazionale nelle discipline rilevanti per le attività del Centro.

La convocazione del Consiglio e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal direttore del Centro, con anticipo di almeno 4 giorni lavorativi, anche via e-mail all'indirizzo comunicato dall'interessato. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Tutte le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La verbalizzazione delle sedute è curata dal segretario del Consiglio, individuato dal direttore.

I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e, comunque, entro tre mesi dalla data della seduta a cui si riferiscono.

Per esigenze amministrative stralci del verbale possono essere approvati seduta stante.

5.2 Il direttore

E' eletto dal Consiglio, tra i suoi membri professori di ruolo a tempo pieno, nel rispetto delle modalità indicate dal Regolamento elettorale di Ateneo e dura in carica quattro anni ed il relativo mandato è rinnovabile per una sola volta. Nel caso di impedimento temporaneo o di assenza, il direttore viene sostituito da un membro componente delegato dal direttore.

Al direttore competono tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente.

In particolare:

- a) Formula le richieste per il reperimento dei fondi e dei finanziamenti;

- b) Cura i contatti con il dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale per l'amministrazione dei fondi e finanziamenti nella disponibilità del Centro ed il loro utilizzo;
- c) Presiede e convoca il Consiglio e stabilisce l'ordine del giorno; la convocazione deve essere formulata per iscritto con un preavviso di almeno 4 giorni, salvo i casi di urgenza;
- d) Predisporre il programma di attività annuale del Centro, contenente anche un piano di distribuzione delle risorse fra le varie iniziative scientifiche programmate, da sottoporre al Consiglio;
- e) Predisporre la relazione annuale anche finanziaria illustrativa dell'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 6 Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio del Centro, adottata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti ed approvata dagli organi competenti di Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente dell'Ateneo.

Art.7 Gestione amministrativo contabile

1. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Ateneo.
2. Il Centro usufruisce di risorse finanziarie proprie o messe a disposizione da enti e/o soggetti pubblici e privati, destinate al raggiungimento delle sue finalità.

Art.8 - Scioglimento del Centro.

Il Centro può essere anticipatamente sciolto con delibera del relativo Consiglio, assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti ed approvata dagli organi competenti di Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente dell'Ateneo.

Art.9 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti e le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.